

Legge 07.08.1990, art. 12 - Disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 1
IMPOSTE E TASSE COMUNALI

In omaggio al principio della irrinunciabilità all'esazione delle entrate di carattere tributario, è vietato ogni tipo di esenzione, riduzione ed agevolazione delle imposte e tasse comunali se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge e con le modalità dalla stessa stabilite.

ARTICOLO 2
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Non può essere consentita alcuna esenzione dal pagamento dell'importo fatturato per consumo d'acqua. A richiesta motivata dell'utente, la Giunta Municipale può, con deliberazione propria, concedere la rateizzazione in più annualità e/o la riduzione del predetto importo solo nel caso in cui si siano verificati nel periodo di fatturazione, consumi abnormi, dovuti a guasti alle condutture site dopo il contatore e rilevabili solo attraverso apparecchiature di controllo.

ARTICOLO 3
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

(Asilo Nido, Mense, comprese quelle scolastiche, Casa Albergo per Anzi ani-Soggiorni estivi per anziani, colonia diurna marina per minori - trasporti scolastici)

Nella erogazione dei servizi citati in rubrica i criteri generali per esenzioni, riduzioni o agevolazioni, riferite a determinate categorie di utenti nell'ambito dello stesso servizio, sono stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione della disciplina generale delle tariffe da applicarsi per ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 4
ASSISTENZA E BENEFICENZA

Possono essere concessi contributi finanziari a fronte dei seguenti casi:

- a) comprovato stato di bisogno economico determinato da eventi straordinari di carattere personale o patrimoniale.
- b) Perdita dell'unico alloggio di proprietà per lesioni gravi o crollo ovvero per sfratto.
- c) Spese di carattere eccezionale da sostenere per gravi malattie del richiedente o dei componenti il proprio nucleo familiare.

d) Stato di bisogno di persone socialmente ed economicamente svantaggiate: minori, anziani, handicappati, ragazze madri, ex carcerati, tossicodipendenti.

e) Stato di bisogno di soggetti non residenti: indigenti di passaggio, nomadi.

L'entità del contributo deve essere commisurata alle condizioni finanziarie del richiedente e dei componenti della di lui famiglia e alla gravità del fatto che dà origine alla richiesta.

Il richiedente dovrà allegare ogni documento utile a dimostrare il diritto a percepire il contributo.

La suddetta documentazione potrà essere completata d'ufficio.

Spetta al C.C., nell'ambito dei casi sopra stabiliti, fissare periodicamente, con apposito atto, deliberativo i termini (limiti di reddito del richiedente, entità dei contributi da concedere, documentazione da allegare alla domanda) in base ai quali dovranno essere erogati i contributi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO, RICREATIVO, FOLCLORISTICO, CULTURALE, UMANITARIO O SOCIALE.

Per tali tipi di manifestazioni possono essere concessi contributi sotto le seguenti forme:

a) concessioni in uso, a titolo gratuito, per il tempo strettamente necessario, di locali e strutture comunali necessarie al buon esito della manifestazione. Alle richieste di esenzione o riduzione dei diritti di affissione e dell'occupazione di suolo pubblico a cui si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 1.

b) Concessione, a titolo gratuito, dell'uso di automezzi comunali, con autista, per il trasporto, all'inizio ed alla fine della manifestazione, del materiale necessario.

c) Erogazione di una somma di denaro a titolo di concorso nelle spese da sostenere per l'organizzazione della manifestazione.

d) Concessione del patrocinio, consistente nell'assunzione delle spese per manifesti ed inviti personali con l'obbligo per il richiedente di indicare negli stessi "Patrocinio dell'Amministrazione comunale di Chiaravalle".

Al fine di cui sopra, il responsabile di ogni singola manifestazione deve inoltrare, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa, domanda al Sindaco con indicazione del carattere, scopo e durata della

manifestazione, ed allegando ad essa analitico prospetto previsionale delle entrate e delle spese.

Il contributo, se concesso, sarà commisurato all'entità della manifestazione (durata, coinvolgimento della popolazione ecc.)

Indipendentemente dall'organizzazione delle predette manifestazioni, alle Associazioni, Istituzioni, enti Pubblici o privati, presenti sul territorio che perseguono finalità di carattere umanitario, assistenziale, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e folcloristico, possono essere concessi contributi finanziari a sostegno delle attività che istituzionalmente svolgono. In tali casi, la domanda di contributo dei predetti soggetti deve essere corredata dal consuntivo finanziario dell'anno precedente a quello cui la domanda si riferisce, e dal bilancio di previsione dell'anno in corso.

ARTICOLO 6

USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

Tutte le strutture destinate ad attività sociali, sportive o ricreative di proprietà comunale possono essere cedute in uso, mediante apposita convenzione, alle Associazioni, che svolgono dette attività, presenti sul territorio che richiedono di assumerne la gestione.

In ogni convenzione disciplinante i rapporti tra Comune ed Associazione che assume la gestione di una struttura, dovrà essere inserita specifica clausola diretta a regolamentare la fruizione della struttura stessa da parte di soggetti non appartenenti all'Associazione medesima.